



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

Iscrizione N.: AN/759
Il Presidente
Della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2002 recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, ed in particolare l'allegato C;

Vista la comunicazione di rinnovo dell'attività presentata in data 09/01/2008 dall'impresa LUPI VINCENZO SRL, CF 01576360448, registrata al n. di protocollo 629/2008;


Verificato, che l'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 13, del decreto 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche del 14/02/2008 con cui è stata confermata l'iscrizione all'Albo dell'impresa;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: **LUPI VINCENZO SRL**
Con Sede a: **SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA, 18**
Località: **San Benedetto del Tronto**
CAP: **63039**
C. F.: **01576360448**

e' iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:



Art.2
(responsabile/i tecnico/i)

LUPI VINCENZO
codice fiscale: LPVVCN46B28D691H
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

2 - E

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **AC41324**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **AZ607TL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **BF598CW**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **BG767RJ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **BX613AR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **CR270TN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **CZ812KW**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: CONTO PROPRIO

Targa: **DH365LP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **MI2M3369**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **PG19511**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

I veicoli a uso proprio e/o con licenza di trasporto in conto proprio sono soggetti alle relative prescrizioni e limitazioni

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Semplificata

LUPI VINCENZO SRL
Numero Iscrizione **AN00759**
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.949/2008 del 15/02/2008



Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.
2 - E

Inizio validità: 13/01/2008
Fine Validità: 13/01/2013

Elenco mezzi:

Targa: PG19511
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: MI2M3369
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: DH365LP
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati					
01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	[15.01.01]	[15.01.05]	[15.01.06]	[20.01.01]
02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[15.01.07]	[16.01.20]	[17.02.02]	[19.12.05]
02.04	rifiuti di fibre di vetro	[20.01.02]			
03.01a	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[17.02.02]	[20.01.02]		
		[10.02.10]	[12.01.01]	[12.01.02]	[15.01.04]
		[16.01.17]	[17.04.05]	[19.01.02]	[19.01.18]
		[19.12.02]	[20.01.40]		
03.01b	e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici	[10.02.99]	[12.01.99]		
03.02a	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[11.05.01]	[11.05.99]	[12.01.03]	[12.01.04]
		[15.01.04]	[17.04.01]	[17.04.02]	[17.04.03]
		[17.04.04]	[17.04.06]	[17.04.07]	[19.10.02]
		[19.12.03]	[20.01.40]		
03.02b	e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici	[10.08.99]	[12.01.99]		
06.01	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[02.01.04]	[15.01.02]	[19.12.04]	[20.01.39]
07.01	rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	[10.13.11]	[17.01.01]	[17.01.02]	[17.01.03]
		[17.01.07]	[17.08.02]	[17.09.04]	[20.03.01]
07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate	[01.03.99]	[01.04.08]	[01.04.10]	[01.04.13]
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[17.03.02]	[20.03.01]		
07.11	pietriscio tolto d'opera	[17.05.08]			
07.31	terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana suda	[02.01.99]	[02.04.01]		
09.01	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[03.01.01]	[03.01.05]	[03.01.99]	[15.01.03]
		[17.02.01]	[19.12.07]	[20.01.38]	[20.03.01]
10.02	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	[16.01.03]			



12.03	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	[01.04.10] [01.04.13]
12.07	fanghi costituiti da inerti	[01.01.02] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.12]

Targa: **AZ607TL**
 Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BG767RJ**
 Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BX613AR**
 Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CR270TN**
 Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AC41324**
 Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **CZ812KW**
 Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	[15.01.01] [15.01.05] [15.01.06] [20.01.01]
02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[15.01.07] [16.01.20] [17.02.02] [19.12.05] [20.01.02]
03.01a	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[10.02.10] [12.01.01] [12.01.02] [15.01.04] [16.01.17] [17.04.05] [19.01.02] [19.01.18] [19.12.02] [20.01.40]
03.01b	e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici	[10.02.99] [12.01.99]
03.02a	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[11.05.01] [11.05.99] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.04] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.06] [17.04.07] [19.10.02] [19.12.03] [20.01.40]
03.02b	e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici	[10.08.99] [12.01.99]
06.01	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[02.01.04] [15.01.02] [19.12.04] [20.01.39]
07.01	rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	[10.13.11] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.08.02] [17.09.04] [20.03.01]
07.11	pietrisco tolto d'opera	[17.05.08]
09.01	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[03.01.01] [03.01.05] [03.01.99] [15.01.03] [17.02.01] [19.12.07] [20.01.38] [20.03.01]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 2 - E devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

LUPI VINCENZO SRL
 Numero Iscrizione AN00759
 Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.949/2008 del 15/02/2008



Targa: **BF598CW**
Categoria veicolo: **TRATTORE STRADALE**

Art. 4
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiagati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 6) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
- 8) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
- 9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 10) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
- 11) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA

P.zza XXIV Maggio, 1

Dlgs 152/06

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ANCONA, 15/02/2008

Il Segretario
(Dott. Roberto Ronchitelli)



Il VicePresidente
(Dott. Paolo Costanzi)

